

ACCORDO SINDACALE
ad integrazione dell'Allegato n. 2 del C.C.I. d.d. 21/12/2001

Oggetto: Funzioni Specialistiche

Dovendo procedere all'individuazione e alla valutazione delle funzioni specialistiche, si concorda, anche con riferimento a quanto già contenuto nel "Manuale di Valutazione", di definire nel dettaglio quanto segue.

Per la definizione di Funzione Specialistica vale quanto riportato nell'Allegato n. 2 del Contratto Collettivo Integrativo siglato in data 21 dicembre 2001; tale definizione è valida per tutte le aree di competenza.

L'Amministrazione procede all'identificazione delle funzioni specialistiche presenti in Ateneo, così come definite nel suddetto Allegato al C.C.I., secondo le seguenti modalità:

1. la DRU provvede ad individuare quelle posizioni tecniche di categoria D, candidate ad essere valutate come funzioni specialistiche
2. per tutte le posizioni individuate come "funzioni specialistiche" la Divisione Sviluppo e Gestione RU procede alla rilevazione del contenuto delle stesse mediante intervista con il Titolare
3. il Comitato di Valutazione procede alla valutazione delle funzioni specialistiche rilevate, attribuendo a ciascuna il relativo punteggio.

Il Comitato, ogni qualvolta si renda necessario, si avvale della consulenza di uno o più "Esperti Tecnico-Scientifici", di volta in volta nominati, esperti nella specifica materia di competenza della posizione di lavoro oggetto di valutazione.

Le aree di competenza dell'Esperto Tecnico Scientifico possono essere:

- area umanistica/linguistica/psicologica
- area sociologica
- area economica
- area tecnico-ingegneristica
- area scientifica
- area giuridica

4. di tutte le **funzioni specialistiche** valutate, solo quelle equiparabili, come punteggio, alle posizioni organizzative di III e II livello sono associate alla corresponsione dell'**indennità di responsabilità** a favore del relativo titolare.

Limitatamente all'anno 2002, la suddetta indennità, di cui all'art. 63 comma 3 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000, viene corrisposta in base ai seguenti criteri:

Accordo Sindacale

- a. funzioni specialistiche con punteggio equiparabile al III livello: l'indennità è pari all'indennità di responsabilità complessiva (graduata in base alle fasce di appartenenza) prevista per le posizioni organizzative di III livello per l'anno 2002 (cfr. Tabella 1)
- b. funzioni specialistiche con punteggio equiparabile al II livello: preso atto che per l'anno 2002 non vi è stata assegnazione degli obiettivi individuali, l'indennità di responsabilità, di cui all'allegata Tabella 2, è corrisposta come segue:
 - la componente di posizione (pari a 2/3 del totale complessivo dell'indennità di responsabilità) in funzione del punteggio della funzione stessa
 - la componente di risultato (pari a max 1/3 del totale complessivo dell'indennità) nella misura del 50% del totale.

Tabella 1. Indennità di responsabilità III livelli

		2003 e anni successivi	2002		
Punteggio	Fascia	Totale max	Totale	2/3 del Totale max (posizione)	metà di 1/3 del Totale (risultato)
401-430	1	€ 3.876,00	€ 3.228,00	€ 2.582,00	€ 646,00
351-400	2	€ 3.096,00	€ 2.580,50	€ 2.064,00	€ 516,50
300-350	3	€ 1.860,00	€ 1.550,00	€ 1.240,00	€ 310,00

Tabella 2. Indennità di responsabilità personale inquadrato in ctg D con punteggio equiparabile al II livello

		2003 e anni successivi	2002		
Punteggio	Fascia	Totale max	Totale	2/3 del Totale max (posizione)	metà di 1/3 del Totale (risultato)
521-530	A	€ 5.160,00	€ 4.300,00	€ 3.440,00	€ 860,00
491-520	B	€ 4.824,00	€ 4.020,00	€ 3.216,00	€ 804,00
461-490	C	€ 4.488,00	€ 3.740,00	€ 2.992,00	€ 748,00
431-460	D	€ 4.150,00	€ 3.458,67	€ 2.767,00	€ 691,67

Per l'anno 2002, il costo delle suddette indennità, sia per quanto riguarda la componente di posizione che quella di risultato, grava sul fondo di cui all'allegato **1/B punto B.2** del C.C.I. e **nello specifico sulla parte dello stesso destinata alla corresponsione dell'Indennità di Responsabilità**, il cui importo ammonta a € 377.014,00.

5. L'elenco delle funzioni specialistiche, come sopra individuate, viene opportunamente reso noto alle rappresentanze sindacali. A fronte di segnalazioni da parte di titolari di posizioni non rilevate - che, con motivata argomentazione, si ritenessero discriminati - le OO.SS. e RSU potranno indicare, alla Direzione Risorse Umane, eventuali altre potenziali funzioni specialistiche. Queste verranno opportunamente verificate (tenendo conto dei criteri di cui sopra), analizzate ed eventualmente valutate secondo la procedura adottata.

Accordo sindacale

Trento, 15 maggio 2003

La Delegazione di Parte Pubblica

La Delegazione di Parte Sindacale

OO.SS.

CGIL




CISL




UIL

CONFSAL/SNALS

CISAPONI



CISAL Università



RSU

